

Proposta di legge recante: “Norme per favorire la parità di genere”

di iniziativa del consigliere

Daide Tavernise

Relazione illustrativa

Nel nostro Paese, una recente indagine ISTAT (<https://www.istat.it/it/files//2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf>) ha evidenziato la presenza nella nostra cultura di stereotipi di genere legati ai ruoli svolti dalle donne e dagli uomini nella nostra società e ha fatto emergere soprattutto il radicamento degli stessi. Tali dati offrono degli spunti per leggere il fenomeno della violenza di genere, quale effetto di un radicamento culturale basato sulle discriminazioni di genere e che tende a giustificare e considerare “normali” i comportamenti violenti.

Gli episodi di violenza contro le donne vanno, dunque, inquadrati in un'ottica complessiva e con una visione di genere, dal momento tale tipo di violenza trova origine e conferma in questioni culturali, deriva dagli insegnamenti familiari, da quello che ci viene detto a scuola, dalla pubblicità, dalle espressioni utilizzate nel sentire comune, dal linguaggio e dalla narrazione che viene fornita degli eventi e dei fenomeni umani e sociali.

La violenza di genere ha una matrice culturale e si fonda sulla disparità e sulla discriminazione. Dalla notte dei tempi si attribuisce un ruolo minoritario alla donna che, a sua volta, introietta, anche inconsapevolmente, una serie di comportamenti per aderire o avvicinarsi a quel modello. E nell'educazione delle bambine e dei bambini il più delle volte si trasmette di generazione in generazione questo modello.

Le ricerche sul tema mostrano lo stretto legame con l'interiorizzazione sociale delle forme di dominio simboliche prodotte dalla cultura dominante attraverso l'uso degli stereotipi di genere e sessisti. Tutte le diverse agenzie, formali e informali (famiglia, scuola, politica, religione, mezzi di comunicazione, ecc.) influenzano la costruzione dell'identità maschile e femminile.

Non possiamo dimenticare che la violenza contro le donne e la violenza domestica sono fenomeni multiformi e complessi, radicati nella cultura di genere ed è per questo che si rende necessario superare i modelli stereotipati legati ai ruoli delle donne e degli uomini così come l'immagine sociale della violenza. Gli stereotipi svolgono, infatti, una funzione cognitiva e orientativa e sono l'anticamera del pregiudizio. Anche per questa ragione una società sessista con fatica riesce a porre come centrali le politiche paritarie per gli uomini e per le donne nei diversi settori di vita (istruzione, lavoro, politica, ecc.), tali da permettere l'emancipazione della parte più svantaggiata.

L'ONU ha definito la violenza sulle donne “un flagello mondiale” a causa della sua diffusione in tutti i Paesi, compresa l'Italia.

Le statistiche registrano che in Italia una donna viene uccisa ogni tre giorni da un uomo mentre continuano, incessanti e inaccettabili, le violenze sessuali, i maltrattamenti e le molestie, lo stalking, la violenza psicologica e quella economica, il revenge porn e la violenza digitale. La cronaca, purtroppo, quotidianamente racconta episodi molto gravi di violenza nei confronti delle donne, originati, spesso, da fattori culturali.

Il legislatore statale è nuovamente intervenuto di recente, infatti il 24 novembre 2023, è stata approvata la l. 168/2023 concernente disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, in vigore dal 9 dicembre. Questo evidenzia, ove fosse ancora necessario, che il contrasto alla violenza domestica ed in particolare sulla donna deve restare una priorità.

Nell'ottica di un raccordo con la normativa sovranazionale (Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 77/13) e la giurisprudenza CEDU, sono state introdotte modifiche al

Codice penale, al Codice di rito ed alla normativa in materia di misure di prevenzione e di ammonimento e di informazione alle vittime.

Tale ultimo intervento normativo pone una specifica attenzione all'inasprimento del trattamento sanzionatorio e soprattutto cautelare, in linea con le esigenze pubbliche di sicurezza. Vengono inoltre previste norme che, seppur prive di rilievo processuale, introducono una tempistica serrata nella valutazione del rilievo cautelare di vicende spesso nebule, tempistica la cui violazione, seppur priva di alcun rilievo processuale, potrà determinare altre forme di responsabilità.

Il legislatore regionale ha mostrato sensibilità sull'argomento, approvando la l.r. 20/2007 in materia di promozione e sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà, la l.r. 38/2016 con cui è stato istituito l'osservatorio regionale sulla violenza di genere e la l.r. 7/2022 in materia di superamento della discriminazione di genere sul lavoro e incentivi per l'occupazione femminile.

Sia a livello statale che a livello regionale esistono, quindi, leggi contro la violenza sulle donne, tuttavia, a parere di esperte che si occupano da tempo della problematica, la soluzione al problema non risiede tanto nell'aggiornamento in chiave repressiva delle norme, ma passa soprattutto attraverso la realizzazione di una rivoluzione culturale e sociale che riconosca che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, che riconosca la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

Per combattere questa forma di violenza, quindi, oltre alle leggi repressive, servono adeguate forme di prevenzione e di educazione che riportino in equilibrio le condizioni tra i due generi. Il raggiungimento dell'uguaglianza di genere è, dunque, un elemento chiave per prevenire la violenza

Serve una rivoluzione culturale e per attuarla è necessario investire in una formazione sistemica e in un ruolo diverso della donna nella società. Occorre ripartire dall'aspetto culturale per affrontare alla radice un'emergenza sociale e rimuovere gli ostacoli che impediscono la valorizzazione della differenza di genere e soprattutto il rispetto della dignità.

L'odierna proposta di legge si muove in tale direzione, prevedendo l'adozione di un linguaggio rispettoso (art. 4), misure di promozione all'educazione e alla cultura della parità di genere con il supporto degli altri attori sociali interessati al fenomeno, quali scuole, università, associazioni sportive, al fine di favorire la consapevolezza della parità effettiva in ogni ambito del vivere civile e sociale (art. 5, 6, 7), passando anche attraverso iniziative concrete che contrastino l'immagine stereotipata della donna e tutti quegli atteggiamenti, quali le differenziazioni retributive basate sul genere, che impediscono la piena parità (art. 8 e 9).

La proposta prevede poi, nell'ottica della promozione di buone pratiche, l'istituzione del registro regionale delle imprese virtuose, quale strumento per rendere note e pubblicizzare, anche attraverso il sito istituzionale, le imprese che si distinguono per l'attenzione rivolta alla garanzia di politiche di parità (art. 10).

Si prevede inoltre che la Regione, nella gestione del personale regionale, si renda parte attrice e elemento promotore del cambiamento culturale, assicurando, con i propri atti organizzativi, l'adozione di politiche di piena parità di genere (art. 11), redigendo anche il bilancio di genere (art.

12) e redigendo le statistiche di genere nell'ambito delle attività regionali o frutto di finanziamento regionale (art. 13).

Infine, viene istituita una giornata regionale della promozione della parità di genere per incentivare la realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema (art. 14).

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Norme per favorire la parità di genere

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica i principi generali della proposta	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che esprime le finalità della proposta	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che indica le definizioni utili alla presente proposta	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'adozione di un linguaggio non discriminatorio negli atti regionali	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che promuove la cultura alla parità di genere	//	//	0

	attraverso la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti preposti			
Art. 6	<p>Norma a carattere ordinamentale che riconosce l'importanza della divulgazione del ruolo delle donne nella storia, del loro contributo all'affermazione dei diritti civili e sociali e, a tal fine, promuove intese con le Università, l'Ufficio scolastico regionale, enti locali e associazioni per realizzare progetti volti a ampliare la diffusione della ricerca e della conoscenza del contributo delle donne calabresi al progresso sociale, culturale, scientifico, democratico. La creazione di apposita sezione presso il Polo culturale del Consiglio regionale è prevista mediante l'utilizzo delle risorse già assegnate, in quanto si prevede che, nell'ambito della programmazione degli acquisti librari, una quota sia destinata a libri di autrici calabresi e che raccontano di donne calabresi.</p>	//	//	0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che promuove la parità di	//	//	0

	<p>genere a livello sportivo, mediante protocolli d'intesa con gli enti locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative. Le attività di collaborazione con il CORECOM rientrano negli ambiti di competenza di tale organo; le attività determinano un monitoraggio sui contenuti ma non implicano costi.</p>			
Art. 8	<p>Norma a carattere ordinamentale per contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, anche in collaborazione con il CORECOM, nell'ambito delle proprie competenze. La norma comporta un impegno nel senso della maggiore attenzione ai contenuti ma non comporta oneri.</p>	//	//	0
Art. 9	<p>Norma a carattere ordinamentale per promuovere l'effettiva parità di genere anche sotto il profilo retributivo, prevedendo forme incentivanti di prassi virtuose e disincentivanti di pratiche</p>	//	//	0

	discriminatorie per le imprese			
Art. 10	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'istituzione di un registro telematico con risorse previste a legislazione vigente.	//	//	0
Art. 11	Norma a carattere ordinamentale che dispone norme di tipo organizzativo e programmatico.	//	//	0
Art. 12	Norma a carattere ordinamentale che prevede la redazione del bilancio di genere	//	//	0
Art. 13	Norma a carattere ordinamentale che prevede la redazione di statistiche di genere nell'ambito delle attività regionali o frutto di finanziamento regionale	//	//	0
Art. 14	Norma a carattere ordinamentale che istituisce la giornata regionale della promozione della parità di genere per incentivare la realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema, cui la Regione concede solo un patrocinio morale	//	//	0
Art. 15	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale, che promuovono una cultura di parità di genere, attraverso protocolli d'intesa con enti pubblici e privati. Gli acquisti librari previsti dall'articolo 6 si realizzeranno nell'ambito delle risorse già stanziare a tale scopo e desinandone una quota, in sede di programmazione degli acquisti, a testi scritti da donne calabresi o che parlano di donne calabresi. La collaborazione con il Corecom rientra nell'ambito delle attività e delle competenze di tale ente. Le attività in carico alla giunta regionale sono svolte con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'istituzione del registro telematico di cui all'articolo 10 avviene senza oneri aggiuntivi, utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione regionale alla giornata regionale della promozione della parità di genere di cui all'articolo 14 riguarda solo il patrocinio morale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Totale	//	//	//	//

Norme per favorire la parità di genere

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, in coerenza con le disposizioni di cui alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al Trattato sull'Unione europea (TUE), al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alle norme costituzionali e allo Statuto regionale, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e delle pari opportunità;
- b) favorisce il pieno sviluppo della persona sostenendo l'autodeterminazione della donna quale elemento di cambiamento e progresso della società;
- c) contrasta ogni forma di violenza o discriminazione di genere;
- d) promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni;
- e) promuove la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali e economiche alle politiche per la parità e contro la discriminazione di genere.

Art. 2

(Finalità)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione Calabria elabora politiche di prevenzione che, anche in collaborazione con altri enti pubblici, associazioni, parti sociali, sono dirette a:

- a) rimuovere ogni forma di disuguaglianza e di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolar modo delle donne, che impediscano il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, sociale e economica regionale;
- b) valorizzare la differenza di genere e l'autonomia femminile;
- c) promuovere l'educazione e la formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere;
- d) contrastare un uso discriminatorio del linguaggio.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) genere: la definizione e di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine 'genere' ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";
- b) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta l'identità e evita pregiudizi legati al genere;
- c) discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di molestie e molestie sessuali di cui alla direttiva 2006/54/CE recepita con decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione));
- d) bilancio di genere: strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali;
- e) educazione di genere: educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo teorico che operativo.

Art. 4

(Linguaggio di genere)

1. La Regione Calabria riconosce l'importanza del linguaggio quale strumento per favorire la parità di genere e adotta, nei propri atti, un linguaggio non discriminante e rispettoso dell'identità di genere.

Art. 5

(Promozione dell'educazione di genere)

1. La Regione Calabria stipula protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale, le Università regionali, l'ANCI, l'UPI e altri enti di formazione professionale per sensibilizzare studenti e cittadini mediante la organizzazione di iniziative di formazione e informazione dirette a:

- a) perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione;
- b) superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale;
- c) contrastare ogni forma di violenza basata sul genere.

Art. 6

(Promozione della cultura della parità di genere)

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo delle donne nel processo di progresso della società, della conoscenza, del comportamento e dei saperi per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e come strumento per prevenire e contrastare ogni violenza e discriminazione di genere.
2. La Regione riconosce l'importanza della divulgazione del ruolo delle donne nella storia, del loro contributo all'affermazione dei diritti civili e sociali e, a tal fine, promuove intese con le Università, l'Ufficio scolastico regionale, enti locali e associazioni per realizzare progetti volti a ampliare la diffusione della ricerca e della conoscenza del contributo delle donne calabresi al progresso sociale, culturale, scientifico, democratico.
3. Per contribuire alle finalità di cui ai commi 1 e 2, presso il Polo culturale "Mattia Preti" del Consiglio regionale della Calabria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituita apposita sezione dedicata ai testi di autrici calabresi o che raccontano dei contributi delle donne calabresi al miglioramento delle condizioni sociali, culturali, scientifiche, democratiche.

Art. 7

(Promozione della parità di genere nello sport)

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l'attività motoria e sportiva quale forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, psichico e sociale, arricchimento della vita di comunità, sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi e rispettosi delle regole e delle diversità di genere.
2. La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie e agli impianti sportivi e favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport contribuendo al superamento degli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili.
3. La Regione, mediante protocolli d'intesa con gli enti locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative, promuove:
 - a) il coinvolgimento delle bambine, donne e ragazze nell'attività sportiva e motoria;
 - b) la consapevolezza sulle questioni di genere;
 - c) i programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile.
4. La Regione, anche in collaborazione col Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), favorisce una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a ogni livello.

Art. 8

(Misure di contrasto dell'immagine femminile stereotipata)

1. La Regione Calabria, ritenendo fondamentale promuovere un uso responsabile degli strumenti di comunicazione e evitare l'uso di messaggi discriminatori o degradanti basati sul genere, anche in

collaborazione con il CORECOM favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, nonché a favorire la rappresentazione autentica dei generi e realistica della donna, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società ed oltre gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.

Art. 9

(Misure per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere)

1. La Regione riconosce la differenziazione retributiva basata sul genere come elemento discriminatorio che influisce negativamente sul progresso paritario della società e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale.

2. Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), la Regione favorisce azioni di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione di buone prassi e, a tal fine, nei bandi regionali prevede:

- a) un criterio di premialità per le imprese con meno di cento dipendenti che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale maschile e femminile, con particolare attenzione a quelli relativi alla retribuzione effettivamente corrisposta;
- b) la revoca dei benefici regionali, anche economici, alle imprese che, nel quinquennio successivo all'erogazione dei medesimi benefici, vengono condannate con sentenza passata in giudicato nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero il licenziamento dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità nonché per le discriminazioni ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 198/2006.

Art. 10

(Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere)

1. La Regione, per favorire comportamenti virtuosi delle imprese istituisce presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale delle aziende virtuose in materia retributiva di genere, di seguito denominato registro.

2. Al registro possono iscriversi le imprese che rendono conoscibili:

- a) i dati relativi al numero dei lavoratori occupati e assunti nel corso dell'anno distinti per sesso, le differenze tra retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, inquadramento contrattuale, la distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e parziale, l'importo della retribuzione complessiva corrisposta e delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus e di ogni altro beneficio riconosciuto;

- b) i dati sui processi di selezione e reclutamento del personale, sulle procedure relative alla formazione professionale, agli strumenti e alle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. L'iscrizione al registro avviene in modalità telematica, attraverso la compilazione on line di un modello a tal fine predisposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal dipartimento competente in materia di lavoro.

4. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti.

Art. 11

(Organizzazione e gestione del personale regionale)

1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale nei rapporti di organizzazione e gestione del personale regionale:

- a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sul lavoro;
- b) organizza, progetta, struttura il lavoro con modalità che favoriscano, per i lavoratori e le lavoratrici, la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita, anche valorizzando attività in modalità smart working ai sensi della normativa vigente;
- c) attiva progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze e al reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante l'adozione di misure di accompagnamento che assicurino il mantenimento delle competenze, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la garanzia al proseguimento della carriera;
- d) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e le relative indennità, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuove le conseguenti azioni correttive;
- e) adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi.

Art. 12

(Bilancio di genere)

1. Il bilancio di genere, redatto annualmente dalla Giunta regionale e trasmesso entro il mese di dicembre al Consiglio regionale:

- a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;
- b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico;
- c) evidenzia l'utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini.

2. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.

Art. 13

(Statistiche di genere)

1. Le statistiche realizzate dagli uffici regionali o prodotte nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano i criteri di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.

Art. 14

(Giornata regionale per la promozione della parità di genere)

1. Al fine di favorire attività di sensibilizzazione in materia di promozione della parità di genere sul territorio regionale, è istituita la "Giornata regionale per la promozione della parità di genere" da celebrarsi, ogni anno, in data 15 maggio.

2. La Regione concede il patrocinio morale alle iniziative informative, divulgative e celebrative organizzate da enti pubblici e privati in occasione della giornata di cui al comma 1.

Art. 15

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

f.to

Davide Tavernise